

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3913/87 DEL CONSIGLIO**  
**del 21 dicembre 1987**  
**concernente la proroga di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 797/85**  
**applicabili nel settore della produzione suina**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficacia delle strutture agrarie <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 1760/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regime previsto all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85 per la concessione di aiuti agli investimenti concernenti il settore della produzione suina scade il 31 dicembre 1987; che occorre prorogare l'applicazione di questo regime fino al 31 marzo 1988 in vista della sua revisione prima di questa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regime relativo alle condizioni per la concessione degli aiuti agli investimenti concernenti il settore della produzione suina applicabile, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85, alle domande presentate tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1987, è prorogato fino al 31 marzo 1988.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. HAARDER

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.